



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot.n. 3803/2021

Cosenza, lì 14.10.2021

Il Presidente

VISTO il D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»,

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*»,

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021 n.111, recante «*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*»,

Visto il decreto-legge 11 settembre 2021, n.122 recane «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale*»

LETTO l'art.13 D.P.C.M. del 17 giugno 2021 «*Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC*»

LETTA e qui richiamata l'ordinanza del Consiglio di Stato n.7480 del 17 settembre u.s.,

LETTO e qui richiamato il decreto-legge 21 settembre 2021 n.127 in G.U. n.226 pubblicata in pari data, ove, per quanto qui di interesse, con l'art.1 (*Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico*) al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dopo l'articolo 9-quater, è inserito l'art. 9-quinquies (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*) prevedendosi che:

“1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ..., al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ..., ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2....

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo.....

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.....”,

LETTO e qui richiamato il decreto-legge 21 settembre 2021 n.127 in G.U. n.226 pubblicata in pari data, ove, per quanto qui di interesse, con l'art.2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari) al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dopo l'articolo 9-quinquies, è inserito l'art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli Uffici giudiziari) ,prevedendosi che:

prevedendosi che:

«Art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari).

- 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.
3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed e' sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione e' trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario.
5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivita' giudiziaria, individuato per la **magistratura ordinaria** nel Procuratore generale presso la Corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' di cui al comma 5, dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.».

LETTO e qui richiamato il decreto-legge 8.10.2021 n. 139 Capo VI (*Disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali*) art. 9 (*Disposizioni in materia di protezione dei dati personali*) che al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ha apportato modificazioni all'art. 2-ter, inserendo il comma 1-bis sul trattamento dei dati personali da parte di una pubblica amministrazione, e art. 3 che, nello specifico, ha introdotto al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, l'art.9 octies (*Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato*);

LETTA la delega del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, ai capi degli Uffici giudiziari del Distretto, ex art. 2, comma 5, cit. delle competenze circa **le verifiche e le modalità** delle stesse per i magistrati ordinari;

VISTO il DPCM 12.10.2021 con cui sono state dettate linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;

VISTA la Circolare del Ministero della Giustizia, dg DOG del 13.10.2021 n.0209381.U Considerata l'assenza del Dirigente amministrativo;

PREMESSO :

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di green pass- il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro.

Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato.

Tale obbligo è esteso anche ad ogni soggetto – **che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione** - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Pertanto, per accedere all'amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "green pass" – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali 5 Il Presidente del Consiglio dei ministri e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura).

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo. il

personale preposto al controllo vietterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza. Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del green pass riguardi personale in somministrazione. In tali casi sebbene il personale somministrato svolga la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass dovrà comunque essere segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.

Le conseguenze di cui all'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi: a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all'accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo caso, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata. Resta fermo che ciascuna amministrazione procederà all'applicazione della misura nelle forme e attraverso l'adozione degli atti previsti dal proprio ordinamento;

b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19: in questo caso, il dirigente – o il personale da questo delegato - che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l'assenza ingiustificata.

Nel contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

L'entrata in vigore dell'obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere alla sede di servizio da parte dei pubblici dipendenti coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione. Conseguentemente, il ricorso al lavoro agile emergenziale, così come si è sviluppato nel corso della pandemia, è destinato a finire il 15 ottobre 2021. A decorrere dalla predetta data si verificherà, pertanto, il rientro in ufficio di tutto il personale delle pubbliche amministrazioni.

Tanto visto e premesso,

Ritenuta la necessità di individuare le misure organizzative per dare attuazione alle disposizioni sopra indicate, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-Cov-2, ferme le misure informative e preventive già adottate al riguardo



DISPONE

il personale di magistratura ordinaria (togati ed onorari) e amministrativa, nonché tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche in base a contratti esterni presso il Tribunale di Cosenza, gli uffici del Giudice di Pace, l'UNEP, **sono invitati** a munirsi entro la data del 15 ottobre corrente anno, della certificazione verde COVID-1, ovvero di certificazione sanitaria equipollente, ovvero di idonea certificazione sanitaria di esenzione, anche, se del caso, effettuando il tampone periodico negli intervalli temporali indicati nella normativa di riferimento, al fine di accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa (c.d. *Green Pass* o certificazione equipollente);

la certificazione dovrà essere posseduta al momento dell'accesso ed esibita in caso di verifica;

sono esclusi dall'obbligo :

gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute, **nonché i soggetti che accedono agli uffici giudiziari diversi da quelli indicati ai commi 1 e 4 del dl 21.9.2021 n. 127, inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo;**

Le competenze sulle verifiche e modalità delle stesse per i magistrati ordinari in servizio presso il tribunale, sono delegate al direttore amministrativo d.ssa Navigante, e per il personale amministrativo alla d.ssa Katia Carducci;

per i Giudici di Pace e Personale amministrativo dell'Ufficio, alla d.ssa Annarita Elia, per UNEP alla d.ssa Adriana Meringolo

Per le verifiche di primo accesso ai varchi del palazzo di giustizia, sia del personale giudiziario che amministrativo, le competenze sono delegate al responsabile della società di vigilanza dei Palazzi di giustizia, Codis srl;

La verifica delle certificazioni verrà realizzata, allo stato e fino all'avvio del controllo tramite altri sistemi telematici già individuati nelle linee guida e nella circolare ministeriale, **mediante l'utilizzo dell'App " Verifica Covid 19"**, installata su dispositivo mobile.

Allo stato si ritiene opportuno effettuare le verifiche su un congruo campione di personale. A tal fine sarà predisposto un calendario articolato in modo da garantire la verifica su un campione particolarmente rappresentativo (secondo criteri di rotazione, specie per il personale amministrativo, assicurando una percentuale del 20 % del personale in servizio secondo quanto suggerito dalle Linee guida, paragrafo 1.2), salve le cautele raccomandate con riferimento al personale di magistratura atteso che non si può pregiudicare o interrompere l'ordinato e continuo svolgimento della attività giudiziaria al cui svolgimento il singolo magistrato è preposto. Rimangono, comunque, ferme le sanzioni amministrative e disciplinari previste per detta categoria.

Nello specifico:

le certificazioni dovranno essere esibite, sin dal momento dell'accesso al luogo di lavoro, al soggetto incaricato dell'accertamento, nei giorni che verranno specificati nel predisposto calendario;

la certificazione potrà essere esibita sia in formato cartaceo che in digitale ed è rappresentata dal QRcode. Tramite la scansione del codice, l'App mostra le informazioni utili (nome, cognome e data di nascita dell'interessato) comunicando Validità o non Validità del certificato.

Esercizio del potere disciplinare



L'esercizio del potere disciplinare verrà garantito attraverso la più celere comunicazione (senza ritardo) della violazione al titolare dell'azione disciplinare (Art. 2, commi 3 e 4) secondo la normativa in vigore.

Con riferimento al personale amministrativo, le relative assenze ingiustificate ai sensi della normativa in oggetto, saranno comunicate alla Direzione Provinciale del Tesoro a cura dell'Ufficio del personale.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata "al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale previste per la giornata lavorativa non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio"

Per tutto quanto non previsto, trovano applicazione le norme in materia, come sopra indicate e richiamate.

Il presente provvedimento avrà efficacia dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021

Si comunichi

Al Personale giudiziario e amministrativo degli Uffici del Tribunale, Giudice di Pace, UNEP, alla Codis srl, ai soggetti manutentori e somministratori del palazzo ed all'Impresa di pulizia, R.S.P.P. esterno ed interno, al Medico competente, alle OO.SS. ed alle R.S.U.

La comunicazione ai magistrati del tribunale, alla dssa Meringolo per il personale UNEP ed alla dssa Elia per i Giudici di Pace avverrà a cura della segreteria di presidenza;

La comunicazione al personale amministrativo del Tribunale, alla Codis srl, ai soggetti manutentori e somministratori del palazzo, all'Impresa di pulizia, alla R.S.P.P. esterno ed interno, al Medico competente, alle OO.SS. ed alle R.S.U. avverrà a cura della segreteria amministrativa.

Si trasmetta per conoscenza al presidente della Corte di Appello di Catanzaro, al Presidente del COA sede, al CSM, al Ministero della Giustizia.

Si pubblichi sul sito web del Tribunale.

Il Presidente
Maria Luisa Mingrone

